

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 150****codice procedura civile**

della proposta di concordato ex art. 214 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 come modificato dall'art. 18 comma 5 D.Lgs. 12 settembre 2007 n. 169 del Consorzio Agrario di Ferrara soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, iscritto al n.00050350388 del Registro delle società (CCIAA di Ferrara n. 00050350388) P.IVA n. 00050350388, con sede in Ferrara Via Marconi n. 218, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Biava On.le Francesco autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 luglio 2008.

Qui di seguito viene riportato il testo sia della succitata proposta di concordato, che del pedissequo provvedimento del Presidente del Tribunale di Ferrara del 12 dicembre 2008 di autorizzazione, ex art. 150 c.p.c., alla notifica per pubblici proclami di detta proposta di concordato:

TRIBUNALE CIVILE DI FERRARA**SEZIONE FALLIMENTARE**

*** **

PROPOSTA DI CONCORDATO

**EX ART. 214 R.D. 16 MARZO 1942 N. 267, COME MODIFICATO
DALL'ART. 18 COMMA 5 D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169**

**Del CONSORZIO AGRARIO di FERRARA soc. coop. a r.l., in
liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio, iscritto
al numero 00050350388 del Registro società (CCIAA di Ferrara
n.00050350388), P.IVA 00050350388 con sede in Ferrara Via Marconi n.**



218, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Biava On.le Francesco autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 7 luglio 2008 (doc. 1) rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Mario Parizzi, dall'Avv. Mario Adornato e dall'Avv. Federico Lorenzini, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del Prof. Avv. Mario Parizzi in Ferrara Viale Cavour n. 86 come da mandato a margine del presente atto (di seguito, per brevità, Consorzio).

*** **


Con la presente istanza il Consorzio Agrario di Ferrara in LCA con esercizio provvisorio formula una proposta di concordato ex art. 214 LF, così articolata:

- I -

- 1) Il Consorzio Agrario di Ferrara e la liquidazione coatta amministrativa
- 2) La liquidazione dei beni e il risanamento
- 3) L'attività attuale del Consorzio

- II -

- 4) Antecedenti sostanziali e processuali della presente proposta di concordato: le transazioni dei crediti privilegiati delle banche.
- 5) La prima proposta di concordato: contenuto e perizie.
- 6) Le opposizioni e la sentenza del Tribunale di Ferrara.
- 7) La sentenza della Corte d'Appello di Bologna.
- 8) La nuova normativa di cui al D. Lgs. n. 169/2007
- 9) La presentazione di una nuova proposta di concordato ex art. 214 L.F.



- III -

- 10) La proposta di concordato ex art. 214 L.F.: situazione economica/patrimoniale del Consorzio Agrario al 31 dicembre 2007 (Liquidazione ed Esercizio provvisorio).
- 11) I debiti prededucibili e gli accantonamenti prudenziali.
- 12) Il contenuto della proposta e il fabbisogno del concordato.
- 12 bis) La proposta di concordato
- 13) I requisiti formali della proposta.
- 14) La sopravvivenza del Consorzio ritornato *in bonis*.
- 15) Le ragioni di interesse pubblico e quelle dei creditori e il giudizio del Tribunale;
- 16) La convenienza.

*** **

- I -

1) **Il Consorzio Agrario di Ferrara e la liquidazione coatta amministrativa.**

Con decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 2 luglio 1991, il Consorzio Agrario di Ferrara è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (doc. 3).

L'attività del Consorzio, svolta in un territorio a prevalente vocazione agricola (in particolare, cerealicola) è proseguita senza soluzione di continuità, con il supporto di n. 24 agenzie, assicurando la fornitura di mezzi e l'assistenza tecnica agli agricoltori.

Per consentire la prosecuzione delle attività di distribuzione di carburante



agricolo, di vendita e riparazione di macchine agricole e di assicurazione di beni e attività legate all'agricoltura, sono state costituite tre società a responsabilità limitata, con la partecipazione di privati, alle quali sono stati conferiti i rispettivi rami di azienda.

Le società sono state poi fuse nella Pegaso S.p.A. (del cui capitale, come si dirà oltre, il Consorzio detiene il 90%).

Alla guida del Consorzio si sono avvicendati i Commissari Liquidatori via via nominati dall'Autorità di controllo (prima il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, poi il Ministero delle Attività Produttive).

2) La liquidazione e il risanamento.

Durante la procedura di liquidazione, sono stati perseguiti due obiettivi principali:


- la vendita del patrimonio immobiliare, per estinguere i debiti privilegiati ipotecari (che nel tempo aumentavano considerevolmente, per la maturazione degli interessi);

- il risanamento dell'attività e il riequilibrio della gestione.

a) Il primo obiettivo è stato interamente realizzato, mediante la vendita di tutti gli immobili, il cui ricavato, dedotte le sole spese prededucibili relative a manutenzioni e vendite, è stato destinato pressochè integralmente al soddisfacimento transattivo dei debiti privilegiati ipotecari gravanti su di essi.

Resta solo un appezzamento di terreno, destinato a verde pubblico, posto in Comune di Pontelagoscuro, di modestissimo valore (doc. 4).

b) La gestione commissariale, consapevole della necessità di perseguire



il miglioramento dell'efficienza aziendale (stante la riduzione delle marginalità operative in atto nel settore agricolo), attraverso la riduzione dei costi fissi e la razionalizzazione della struttura, ha varato un piano industriale, accolto con favore dalle rappresentanze politiche, sindacali, e dalle associazioni di categoria della provincia. Ne è scaturita una pianta organica attualmente di complessivi 60 dipendenti Consorzio – Pegaso (erano 89 nel dicembre 2001): questa riduzione ha consentito un risparmio aziendale di 2 milioni annui, senza alcun sacrificio del fatturato; a fine anno 2009 il numero dei dipendenti scenderà da 60 a 53 unità, di cui 2 dirigenti.


Da questa azione, prevista dal piano industriale e già attuata, risulta un rapporto fatturato -- dipendente di oltre 2 milioni di euro per ogni dipendente Consorzio - Pegaso, il migliore tra i Consorzi della Regione e uno dei migliori in Italia.

Si allega il Piano industriale, la cui redazione è stata affidata al settore agricoltura della società di consulenza Nomisma spa con sede in Bologna (doc. 5).

L'attività, poiché il patrimonio immobiliare, come si è detto, è stato interamente venduto, è svolta nella sede centrale e negli altri 24 punti vendita (comprendenti 10 agenzie strategiche e 14 tra agenzie secondarie e punti vendita) in forza di contratti di affitto della durata di 12 anni per la sede e per le 14 agenzie secondarie; e di 18 anni per le 10 agenzie strategiche.

3) L'attività attuale del Consorzio

Il Consorzio Agrario di Ferrara è l'unica struttura presente ed operativa in



modo uniforme su tutto il territorio provinciale che, oltre a fornire mezzi ed assistenza tecnica, permette agli agricoltori ferraresi di conferire le proprie produzioni di cereali e proteoleaginose, dando loro la possibilità di non immetterle sul mercato subito dopo la raccolta, evitando così l'eccesso di offerta e la conseguente ricaduta negativa sui prezzi.

A tale scopo provvede allo stoccaggio nei magazzini dei cereali, assicurandone la rotazione.


Come si è detto, il Consorzio assiste le aziende agricole della provincia sia direttamente, sia attraverso la società Pegaso S.p.A., controllata al 90% del capitale.

Attraverso la Pegaso S.p.A., viene effettuata la fornitura di macchine e attrezzature agricole, carbolubrificanti, prodotti assicurativi.

Complessivamente, il fatturato del Consorzio e di Pegaso S.p.A. (che nell'anno 2007 ha superato i 110 milioni di Euro), ha permesso di chiudere in attivo gli ultimi nove esercizi.

Il complesso delle attività consistenti nelle forniture di mezzi tecnici utili all'agricoltura, carbolubrificanti e prodotti assicurativi, nei servizi di ammasso, stoccaggio e commercializzazione delle produzioni di cereali e oleaginose, di assistenza tecnica, oltre che nel credito agevolato attraverso lo strumento della cambiale agraria, viene svolto, come si è accennato, sia nella sede centrale, sia nelle agenzie e nei punti vendita, dove operano gli agenti coadiuvati da tecnici specialistici di sede.

*** **




- II -

4) **Antecedenti sostanziali e processuali della presente proposta di concordato: le transazioni dei crediti privilegiati delle banche** (doc. 6).

Nel corso della procedura sono stati transatti i seguenti crediti privilegiati delle banche e del fisco per il complessivo importo di € 60.662.129, per capitale e interessi al 31.12.2005:

- Crediti assistiti da privilegio ipotecario: Meliorbanca (delibera n. 507/02), Mediocredito Lombardo (delibera n. 615/02), Ares Finance (delibera n. 718/03), B.N.L. (delibera n. 773/05), S. Paolo (delibera n. 776/05);
- Crediti assistiti da privilegio su cambiale agraria: Cassa di Risparmio di Ferrara (delibera n. 730/03), CARIPLO, CARIFANO, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, CARIMA, Banca di Piacenza, Banca Agricola Mantovana, Banca Antoniana, Banca Popolare di Rieti (delibera n. 752/03).

In dettaglio:



Banca	Credito Privilegiato ammesso	Int. Priv. alla data della transazione	Pagato ante-transazione	Pag.to con transazione	Risparmio Priv.	Retrocesso chirografo
MELIORBANCA MEDIOCREDITO LOMBARDO	18.803.616,20	12.077.044,46	2.221.977,98	11.362.051,78	17.296.630,90	17.296.630,90
ARES FINANCE	2.239.600,15	1.872.826,60	-	822.485,35	3.289.941,40	
B.N.L.	1.775.622,55	608.098,00	1.314.551,69	1.035.000,00	34.168,86	
SAN PAOLO CASSA DI RISP. DI FERRARA	6.365.733,28	3.056.549,10	2.422.282,38	5.000.000,00	2.000.000,00	
	3.373.293,28	1.864.669,45	1.553.966,57	1.209.502,61	2.474.493,55	2.474.493,55
	671.393,97	529.187,21	23.778,04	134.278,79	1.042.524,35	
BANCA AGRICOLA MANTOVANA CASSA DI RISP. PROV. LOMBARDE	258.228,45				258.228,45	258.228,45
	774.685,35				774.685,35	774.685,35
BANCA POPOLARE DI RIETI CASSA DI RISP. DI MACERATA	1.064.053,83				1.064.053,83	1.064.053,83
	516.456,90				516.456,90	516.456,90
CASSA DI RISP. DI FANO	1.032.913,80				1.032.913,80	1.032.913,80
CASSA DI RISP. DI PIACENZA	1.032.913,80				1.032.913,80	1.032.913,80
BANCA DI PIACENZA	1.032.993,02				1.032.993,02	1.032.993,02
BANCA ANTONIANA	774.818,44				774.818,44	774.818,44
TOTALE	39.716.323,02	20.008.374,82	7.536.556,66	19.563.318,53	32.624.822,65	26.258.188,04

Oltre al condono fiscale per € 234.357,96, che ha stralciato un dovuto di € 937.431,82.

Successivamente alla presentazione della prima proposta di concordato di cui infra, sono stati pagati € 1.013.369,33 di credito privilegiato INPS, € 75.195,84 di credito privilegiato TFR per dipendenti andati in quiescenza e € 52.000,00 di crediti in prededuzione, che quindi non troveranno esigenza di soddisfazione nella seconda , attuale proposta di concordato.

5) La prima proposta di concordato: contenuto e perizie.

Il Consorzio ha presentato al Tribunale di Ferrara in data 30 dicembre 2005 una proposta di concordato ex art. 214 LF.



La proposta prevedeva il pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati; e il pagamento dei debiti chirografari suddivisi in due scaglioni in relazione al loro importo (fino ad € 50 mila ed oltre € 50 mila), soddisfatti nella misura del 40% fino ad € 50 mila e nella misura del 10% oltre tale soglia¹.


Il fabbisogno del concordato veniva così quantificato in € 15,3 milioni.

L'Autorità di Vigilanza ha autorizzato la presentazione della proposta, con il parere favorevole dei Commissari Liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, ritenendo che l'attività del Consorzio fosse ancora di pubblico interesse e meritevole di proseguire.

A supporto della proposta, a seguito delle opposizioni presentate dalla Liquidazione Concordatizia dei Beni della Agrifactoring S.p.a. e dalla Società Gestione per il Realizzo S.p.a., il Consorzio ha depositato in giudizio due perizie:

- la prima, in data 13 febbraio 2006, redatta dal dott. Nicola Ermini, esponeva i costi necessari alla cessazione dell'attività del Consorzio, facendo emergere evidente la convenienza per i creditori della proposta di concordato rispetto alla prosecuzione della liquidazione e alla estinzione dell'ente (doc. 7);
- la seconda, in data 27 aprile 2006, redatta dallo Studio del Prof. Luigi Guatri di Milano, dopo avere esaminato la situazione patrimoniale ed economica del Consorzio, raffrontandola con quella di altri consorzi

¹ La suddivisione dei creditori chirografari in classi o scaglioni era ritenuta ammissibile dalla prevalente giurisprudenza di merito, con riferimento proprio a concordati ex art. 214 L.F. proposti da Consorzi Agrari in liquidazione coatta amministrativa, anche prima della recente Riforma del diritto fallimentare. Sul punto, non ammettendo tale possibilità, si è pronunciata per la prima volta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 20259 del 19 settembre 2006.



limitrofi e con attività similari, concludeva che non vi erano ulteriori risorse che potessero essere distribuite ai creditori pregressi, senza compromettere la prosecuzione dell'attività dopo l'esecuzione del concordato (doc. 8).

6) Le opposizioni e la sentenza del Tribunale di Ferrara.

Dei 461 creditori chirografari interessati alla ripartizione in percentuale, 459 non hanno fatto pervenire opposizioni.


Due creditori (SGR e Agrifactoring, come si è detto) hanno presentato opposizione, sostenendo in breve che la ripartizione dei creditori chirografari in scaglioni non fosse ammissibile, perché in violazione della *par condicio creditorum*; e che la proposta fosse da rigettare nel merito, perché lesiva del principio di cui all'art. 2740 cod. civ., secondo cui il debitore deve rispondere dei debiti con tutto il proprio patrimonio.

Il Tribunale di Ferrara ha approvato la proposta, respingendo le opposizioni, con sentenza n. 23 del 16.06.2006, che è stata appellata dai due creditori opposenti.

7) La sentenza della Corte d'Appello di Bologna.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 1383 del 19.12.2007 (richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 20259/2006, sopra cit.) ha invece rigettato la proposta di concordato, accogliendo l'eccezione degli appellanti relativa al diverso trattamento dei creditori chirografari, ritenuto lesivo della *par condicio creditorum*, in violazione dell'art. 2741 c.c., senza affrontare nel merito la proposta concordataria. (doc. 9).

Contro detta sentenza, il Consorzio Agrario e il Commissario Liquidatore



hanno proposto ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, ricorso che è stato rinunziato allo scopo di presentare al Tribunale l'odierna istanza.

8) La nuova normativa di cui al D.Lgs. n. 169/2007.


Nelle more, è stato approvato - ed è entrato in vigore in data 1° gennaio 2008 - il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 che, all'art. 18 comma 5, sostituisce l'art. 214 R.D. n. 267/1942, richiamando per il concordato della liquidazione coatta i nuovi principi informativi della Riforma già applicati al concordato fallimentare.

Il nuovo testo dell'art. 214 L.F. è applicabile, in forza dell'art. 22 comma 3 del citato D.Lgs. n. 169/2007, "*anche alle procedure concorsuali pendenti*": è quindi del tutto evidente che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Agrario di Ferrara, pendente alla data del 1° gennaio 2008, può essere proposto un concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., come modificato dall'art. 18 comma 5 D.Lgs. n. 169/2007.

Tale facoltà è stata confermata, con specifico riferimento ai Consorzi Agrari in liquidazione coatta amministrativa, dall'art. 26 D.Lgs. n. 248/2007, convertito in Legge (n. 31/2008) in data 28 febbraio 2008, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008.

9) La presentazione di una nuova proposta di concordato ex art. 214 L.F.

Per evitare ai creditori l'attesa e l'alea della pronuncia della Suprema Corte, **il Consorzio Agrario di Ferrara**, a ciò determinato anche in



considerazione dell'orientamento unanime delle Organizzazioni economiche e sindacali della Provincia di Ferrara, favorevoli alla prosecuzione dell'attività del Consorzio e al suo ritorno *in bonis* nel più breve tempo possibile, **presenta** al Tribunale di Ferrara, che già l'aveva favorevolmente accolta, **una nuova proposta di concordato** ex art. 214 R.D. n. 267/1942, come modificato dal citato D.Lgs. n. 169/2007, rinunziando al ricorso presentato in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna. (doc. 10).

Essa prevede, peraltro, una complessiva superiore erogazione a favore dei creditori chirografari, reso possibile dal favorevole andamento dell'attività economica dell'azienda negli ultimi due anni, dalla positiva conclusione di alcune transazioni sui crediti e dalla decisione del Consorzio di destinare ai creditori anche la sua partecipazione nella società Pegaso S.p.A., alle condizioni più avanti precisate.

*** **

- III -

10) La proposta di concordato ex art. 214 L.F.: situazione economica/patrimoniale del Consorzio Agrario al 31 dicembre 2007 (Liquidazione ed Esercizio provvisorio).

La situazione economica/patrimoniale del Consorzio Agrario al 31 dicembre 2007, risulta dai prospetti allegati² (doc. 11).

In breve:

² E' appena il caso di ricordare che, pur essendo unico il soggetto economico obbligato, l'andamento della liquidazione coatta e quello dell'esercizio provvisorio sono stati negli anni tenuti distinti, come da indicazioni dell'Organo di Vigilanza, per consentire a quest'ultimo e agli Organi di controllo, di verificare costantemente l'attività del Consorzio, sia con riferimento al pagamento dei debiti pregressi, sia in relazione alla economicità della gestione.



a) la Liquidazione coatta, al 31 marzo 2008, all'esito delle transazioni concluse e dei riparti e compensazioni effettuate, presenta debiti privilegiati (personale dipendente, artigiani, cooperative di produzione di lavoro, fornitori privilegiati ed altri) per complessivi Euro 532.780 (doc. 14); i debiti chirografari, all'esito di transazioni, riparti e compensazioni precedentemente effettuate, ammontano a complessivi Euro 96.935.009 (doc. 20);

b) l'Esercizio provvisorio, al 31.12.2007, evidenzia un attivo patrimoniale di Euro 41.286.878 e un passivo patrimoniale equivalente, con utili per Euro 288.604, al netto delle imposte. La gestione è in equilibrio; i crediti bilanciano i debiti con una modesta eccedenza, che consente di sostenere le oscillazioni finanziarie legate alla ciclicità della produzione agricola.

11) I debiti prededucibili e gli accantonamenti prudenziali.


Ai fini del calcolo del fabbisogno concordatario, agli importi sopra indicati occorre aggiungere:

- i debiti prededucibili relativi alla gestione commissariale (compenso dei Commissari, spese di procedura, spese legali, di consulenza, ecc.);
- un accantonamento prudenziale di Euro 400.000 relativo a cause in corso con crediti in prededucazione (doc. 13). Il tutto per complessivi € 1,5 milioni.

12) Il contenuto della proposta e il fabbisogno del concordato.

La proposta concordataria è la seguente:

- a) pagamento integrale delle spese di giustizia e della procedura concorsuale relative alla liquidazione per l'importo (stimato in via



prudenziale) di **€ 1,5 milioni** (I categoria);

b) pagamento integrale dei debiti privilegiati (II categoria), inclusi interessi maturati alla data del 31 marzo 2008 per l'importo di **€ 532.780** , oltre agli interessi maturandi dopo tale data, fino alla data del prevedibile pagamento (cfr. dettaglio, doc. 14) ;

c) pagamento a favore dei creditori chirografari (III categoria)

- crediti di banche, intermediari finanziari , esattorie, società di banche , procedure concorsuali e fornitori, in numero di 461, nella misura del 17% del credito ammesso allo stato passivo (fabbisogno pari ad Euro 16.478.952), a fronte della corrispondente massa creditoria di € 96.935.010;

e così complessivamente € 1.500.000 (predeuzioni) + € 532.780 (privilegiati) + € 16.478.952 (chirografari) totale € 18.511.732 arrotondati in € 18,7 milioni (fabbisogno comprensivo di interessi).

Pagamenti da effettuare (con la precisazione di cui in seguito sulle azioni Pegaso) entro 6 mesi dalla definitività del provvedimento che approva il concordato.


La particolarità della presente proposta consiste nelle modalità di pagamento dei creditori chirografari. Essi, infatti, verranno soddisfatti in parte in numerario (€ 12.995.388) e in parte con la cessione gratuita ai medesimi, o a chi da essi indicati, delle azioni di proprietà del Consorzio di Ferrara nella società Pegaso S.p.A, del complessivo valore nominale di € 3.483.564, con facoltà di richiedere la liquidazione in danaro delle azioni. (doc. 15).

E' appena il caso di ricordare che il soddisfacimento dei creditori della



procedura mediante attribuzione in loro favore, nella proposta di concordato, di *“azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”* è una facoltà attribuita al debitore dalla nuova formulazione dell’art. 124 L.F., della quale il Consorzio Agrario intende avvalersi, così accogliendo una delle richieste dei creditori oppositori nel precedente procedimento di concordato, cioè la destinazione del capitale di Pegaso spa di proprietà del CAP alla soddisfazione dei creditori chirografari.

In pratica, nei sei mesi successivi al passaggio in giudicato del decreto di approvazione del concordato, o all’esaurimento delle impugnazioni previste dalla legge, i 461 creditori chirografari riceveranno in numerario e azioni Pegaso la soddisfazione dei loro crediti nella percentuale del 17%, con facoltà di richiedere la liquidazione in danaro delle azioni medesime; nel caso in cui i creditori richiedano la liquidazione in danaro delle azioni, il corrispettivo in danaro delle azioni stesse verrà versato dal Consorzio entro 18 mesi dopo il termine di 6 mesi sopra indicato, per dar modo al CAP di reperire le risorse necessarie; le azioni di Pegaso spa di loro spettanza saranno assegnate in proporzione al credito vantato, soddisfatto complessivamente sempre nella identica percentuale del 17%; a garanzia del trasferimento e del mantenimento del valore delle azioni, esse verranno date in pegno ai creditori che chiedono la liquidazione in danaro entro il primo termine di 6 mesi, con il diritto di voto per le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, da esercitare comunque sempre nell’interesse della società Pegaso spa. Sarà attribuita ai creditori chirografari la facoltà di optare per la liquidazione delle



azioni offerte ai creditori, con richiesta entro i 2 mesi antecedenti la scadenza del termine di 6 mesi, con conseguente versamento nel termine dei 18 mesi successivi (6+18 mesi) della somma corrispondente al loro valore nominale, che comunque non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni stesse alla data del deposito della presente domanda di concordato, sopra indicato, oltre agli interessi legali relativi ai 18 mesi di dilazione.

Il diritto alla liquidazione delle azioni in numerario dovrà essere esercitato dai creditori per tutte le azioni a ciascuno attribuite.

12 bis) La proposta di concordato

Il contenuto della proposta concordataria è il seguente

- a) pagamento integrale in danaro delle spese di giustizia e di eventuali crediti prededucibili ed accantonamenti per l'importo prudenziale di € 1,5 milioni;**
 - b) pagamento integrale in danaro dei crediti privilegiati , inclusi interessi maturati alla data del 31.03.2008 per l'importo di € 532.780, oltre agli interessi maturandi dopo tale data fino al pagamento;**
 - c) pagamento in percentuale a favore dei creditori chirografari nella misura del 17% del credito ammesso allo stato passivo (fabbisogno pari ad € 16.478.952)**
- e così complessivamente pagamenti ai creditori per € 18.511.732, arrotondati in € 18,7 milioni;**
- d) i pagamenti verranno effettuati con le disponibilità della procedura messe a disposizione dalla liquidatela entro 6 mesi dalla definitività del provvedimento che approva il concordato;**



e) per quanto riguarda i creditori chirografari , i pagamenti verranno effettuati entro il medesimo termine in parte in numerario (€ 12.995.388) e in parte con la cessione gratuita delle azioni di proprietà del Consorzio di Ferrara nella società Pegaso spa del complessivo valore nominale di € 3.483.564, oppure con l'equivalente in numerario di quest'ultima somma qualora i creditori chirografari preferiscano il danaro alle azioni, in toto o in parte; in caso di richiesta di conversione in danaro delle azioni esse verranno liquidate ai creditori richiedenti entro 24 mesi dalla esecutività del provvedimento che approva il concordato, dando le azioni in pegno ai creditori come garanzia di pagamento.

La disponibilità di queste somme e azioni è confermata dalla liquidatela.

*** **

Il fabbisogno complessivo per l'esecuzione del concordato è quindi di € 18,7 milioni circa (dei quali € 15,3 milioni in contanti ed € 3.483.564 in azioni Pegaso, liquidabili dal Consorzio a richiesta dei creditori, con versamento ai medesimi di una somma pari al loro valore nominale e comunque non inferiore a quello della data di deposito della presente proposta di concordato, oltre agli interessi relativi alla dilazione di 18 mesi). Ovviamente i creditori che opteranno per l'acquisizione della proprietà delle azioni Pegaso spa riceveranno il trasferimento di proprietà entro il primo termine di 6 mesi.

Il fabbisogno - pari, come si è detto, a Euro 18,7 milioni - è coperto dalle giacenze attive in numerario della procedura, che alla data odierna ascendono appunto ad **€ 15,3 milioni**; nonché dal valore nominale delle



azioni di Pegaso spa per € 3.483.564; conseguentemente non paiono necessarie garanzie che non sono nemmeno richieste dall'art. 214 L.F.

Le necessità finanziarie per l'eventuale liquidazione delle azioni di Pegaso verranno reperite nell'arco di 24 mesi, mediante le risorse acquisende con l'attività sociale, integrate – per quanto necessario – con il ricorso al credito bancario ordinario di esercizio dell'azienda.

13) I requisiti formali.

Come si è accennato, ai sensi degli artt. 214 e 152 L.F., il Consiglio di amministrazione del Consorzio di Ferrara, con verbale redatto dal notaio Cristofori in data 7 luglio 2008 in atti (doc. 1), ha deliberato ex artt. 214 e 152 L.F. la presentazione della proposta di concordato.

Sulla proposta hanno poi espresso parere favorevole il Comitato di Sorveglianza e il Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario (docc. 16 e 17).

Successivamente l'Autorità vigilante ha autorizzato l'impresa alla presentazione della proposta di concordato al Tribunale di Ferrara competente (doc. 18).


Risultano quindi esauriti gli adempimenti formali richiesti per la proposta del concordato ex art. 214 L.F..

14) La sopravvivenza del Consorzio tornato in bonis.

Il Consorzio di Ferrara, ritornato *in bonis*, avrà buone possibilità di sopravvivere sul mercato e di proseguire l'attività.

Come si è detto, infatti:

- durante la procedura è stato predisposto e in parte già attuato il piano industriale (doc. 5, cit.);
- nell'intento di ridurre i costi fissi e di incentivare la produttività, i



dipendenti del Consorzio – Pegaso sono stati ridotti da **89** a **60** (e si ridurranno ulteriormente a 53 unità entro il 31 dicembre 2009);

- i contratti di affitto in corso, relativi alla sede, alle agenzie e ai punti vendita, assicurano ancora per molti anni a costi contenuti (€ 900.000 annui circa) la disponibilità delle vaste aree e degli impianti necessari alla raccolta, allo stoccaggio e alla essiccazione dei cereali; nonché dei depositi di carburante per la distribuzione dei carburanti necessari all'attività agricola.


Infine, l'azienda è stata oggetto di importanti manutenzioni effettuate dalla procedura che l'hanno resa conforme alle prescrizioni della vigente legislazione in materia di sicurezza, ambiente e salute, sicché nel settore dei cereali è stata conseguita la certificazione UNI EN ISO 9001 di qualità.

Al ritorno *in bonis* si affaccerà al libero mercato un'impresa sana, con gli impianti a norma, ben dimensionata, equilibrata, funzionale, che – se gestita con oculatezza - offrirà all'agricoltura ferrarese un presidio di sicuro valore.

In caso di cessione della società Pegaso spa il Consorzio non eserciterà più direttamente l'attività di concessionaria di macchine agricole e ricambi e di prodotti assicurativi; potrà però rimanere sul mercato delle macchine agricole e delle assicurazioni come agente segnalatore per altri concessionari, sfruttando la propria rete di vendita capillare.

15) Le ragioni di interesse pubblico e quelle dei creditori e il giudizio del Tribunale.

I Consorzi agrari, a partire dalla entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana e fino alla normativa attualmente vigente, hanno



mantenuto funzione e rilievo di interesse pubblico.


Essi rivestono la funzione di infrastruttura territoriale al servizio dell'agricoltura locale, settore strategico e come tale meritevole di tutela, coinvolgente diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto alla salute.

La Corte Costituzionale, alla quale è stata posta la questione del rilievo pubblicistico dei Consorzi agrari, con le sentenze n. 384 e n. 517 del 1995 e n. 155 e n. 363 del 1994, ha affermato che i consorzi *“costituiscono a tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo e risultano pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali, le quali, nella materia considerata, non risultano essere soddisfatte da altri organismi”*.

La legge n. 410/99, sul riordino dei Consorzi agrari, ha confermato che questi ultimi *“hanno lo scopo di contribuire all'innovazione e al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura. I Consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito agrario di esercizio in natura ... nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario”* (art. 1).

La successiva Legge n. 233/06, che ha novellato la Legge 410/99, ha confermato le finalità di pubblico interesse dei consorzi agrari, tutelandone sia denominazione, sia la funzione di ausiliari del credito (cambiale agraria).

La sussistenza dell'interesse pubblico alla sopravvivenza dell'ente sottoposto a liquidazione coatta e alla prosecuzione dell'attività, mediante concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., deve essere valutata dall'autorità amministrativa, nell'ambito della ripartizione delle attribuzioni, nel



giudizio sul concordato della liquidazione coatta, tra l'autorità amministrativa e il giudice ordinario.

Nel nostro caso, l'autorità amministrativa ha confermato, con l'autorizzazione alla presentazione della presente proposta concordataria, la persistenza del pubblico interesse nell'attività svolta dal Consorzio di Ferrara.

Essa infatti ha tenuto conto e dato atto dell'avvenuto risanamento della attività del Consorzio, riscontrabile nell'equilibrio della gestione e nel conseguimento di utili pressochè costanti da nove anni (cfr. quanto già esposto ai paragrafi 2b, 3 e 14 che precedono); e ha confermato che il Consorzio costituisce una infrastruttura fondante per l'economia agricola ferrarese.

Quanto all'attivo messo a disposizione dei creditori, come abbiamo visto, verrebbe destinata ai creditori chirografari, accogliendo una richiesta in tal senso dei creditori oppositori nel precedente procedimento di concordato, anche la partecipazione di controllo nella S.p.A. Pegaso, società strumentale all'attività del Consorzio, con facoltà di scelta ai creditori destinatari di questa attribuzione di optare per l'incasso di una somma equivalente al valore nominare della quota assegnata (doc. 15).

Non senza considerare che sono già stati distribuiti dalla liquidatela oltre € 27 milioni ai creditori privilegiati ipotecari e che sono stati estinti – anche in via transattiva - con precedenti riparti, autorizzati dall'Autorità di vigilanza, debiti privilegiati e chirografari per € 13 milioni, oltre al rientro di cambiali agrarie soddisfatte dai sottoscrittori per ulteriori € 15 milioni; sicchè si può ben dire che la procedura liquidatoria, che ha già corrisposto ai creditori complessivamente **€ 40 milioni circa** (oltre al



rientro di € 15 milioni circa di cambiali agrarie), e che si appresta a corrispondere loro altri € 18,7 milioni, con complessivi pagamenti per oltre € 73,8 milioni, ha adempiuto efficacemente alla funzione di soddisfazione dei creditori; mentre, nell'ambito dell'esercizio provvisorio, essa ha salvaguardato il ruolo e la funzione dell'azienda.

16) La convenienza.

Per concludere, sussiste la convenienza della proposta di concordato rispetto alla prosecuzione della liquidazione.

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza n. 7263/2008, resa nella specifica materia dei consorzi agrari e dei loro concordati, ha sancito il seguente principio di diritto: *“nella liquidazione coatta amministrativa, le peculiarità della disciplina di approvazione del concordato nell'art. 214 L.F., e in particolare la sottoposizione preventiva della proposta di concordato all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza e la sua sottrazione all'approvazione del ceto creditorio, non si traducono nell'affermazione della preminenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'impresa su quello dei creditori alla soddisfazione delle loro ragioni, sicchè, solo qualora le prospettive di soddisfazione dei creditori, offerte dal concordato con la conservazione dell'impresa in bonis, siano almeno equivalenti a quelle che sarebbero offerte dalla sua liquidazione il concordato può essere approvato, nonostante l'opposizione dei creditori medesimi”* (doc. 24).

Questo principio in ordine alla convenienza.

Sulla convenienza della proposta di concordato del Consorzio di Ferrara rispetto alla prosecuzione della liquidazione è già stata esplicita, intervenendo sul punto, la sentenza di primo grado del Tribunale di



Ferrara.

Le risultanze della perizia asseverata del dott. Nicola Ermini (doc. 7), cui sopra si è fatto cenno, aggiornata al 31 dicembre 2007 dalla Relazione peritale asseverata dai dott. Roberto Favero e Gian Luca Soffritti di Ferrara (doc. 19), sono tuttora attuali e si può dunque affermare che – con riferimento sia alla liquidità e ai beni devoluti ai creditori, sia ai tempi di incasso delle somme loro destinate – la chiusura della liquidazione coatta del Consorzio Agrario mediante concordato è conveniente per i creditori rispetto alla prosecuzione della liquidazione, con estinzione dell'ente, conformemente al principio recentemente espresso dalla Suprema Corte e sopra riportato.

In particolare i periti Favero e Soffritti, nelle conclusioni della perizia, affermano che il concordato proposto consente di devolvere ai creditori € 18,8 milioni come da proposta, mentre la liquidazione ex art. 213 LF consentirebbe di attribuire ai creditori la minor somma di € 13,3 milioni circa, con un pregiudizio di circa € 5,5 milioni per i creditori chirografari.

*** **

Quanto sopra premesso, il Consorzio Agrario di Ferrara, soc. coop. a resp. lim., in liquidazione coatta amministrativa, *ut supra* rappresentata e domiciliata,

PROPONE AI CREDITORI

Il concordato ex art. 214 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, illustrato ai paragrafi 12 e 12 bis che precedono.

E inoltre



CHIEDE

che il Tribunale di Ferrara, letta la retroestesa Proposta, esaminati i documenti allegati, rigettate le eventuali opposizioni, sentito il parere dell'Autorità vigilante, voglia, previ gli incumbenti di rito,

APPROVARE

la Proposta stessa con decreto in Camera di Consiglio.

Si allegano:

- 1) Copia delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario in data 7 luglio 2008 a ministero del Notaio in Ferrara Francesco Cristofori Rep. n. 68795 Racc. n. 16737 del 07/07/2008;
- 2) Copia delibera dell'assemblea generale ordinaria dei Soci del CAP di Ferrara in data 7 luglio 2008;
- 3) Copia decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 2 luglio 1991;
- 4) Copia certificazione notarile proprietà immobiliari del 04/04/2006 a ministero del Notaio in Bologna Dr. Claudio Viapiana;
- 5) Copia Piano Strategico di Riorganizzazione e Sviluppo per il CAP di Ferrara redatto da Nomisma;
- 6) Copia delle transazioni intervenute con alcuni creditori;
- 7) Copia perizia asseverata in data 13/02/2006 del dott. Nicola Ermini;
- 8) Copia perizia Studio dott. Luigi Guatri del 27/04/2006;
- 9) Copia sentenza Corte d'Appello di Bologna n. 383/2007;
- 10) Copia rinuncia al ricorso in Cassazione R.G. n. 3803/2008;
- 11) Copia Relazione e rendiconto sulla situazione economica e patrimoniale del Consorzio Agrario di Ferrara al 31.12.2007;
- 12) Copia elenco aggiornato dei creditori del CAP di Ferrara in lca;
- 13) Copia elenco cause in corso e accantonamenti;



- 14) Copia elenco dei debiti privilegiati e relativi interessi;
- 15) Copia dettaglio della cessione delle azioni Pegaso ai creditori e valore nominale delle medesime;
- 16) Copia parere Comitato di Sorveglianza espresso con verbale n. 3/2008;
- 17) Copia parere Commissario Liquidatore espresso con delibera n. 794/2008;
- 18) Copia autorizzazione ministeriale alla presentazione del concordato;
- 19) Copia perizia dott. Faveri e dott. Soffritti del 16/07/2008 asseverata in data 17/07/2008, e 2 copie delle dichiarazioni del Notaio in Bologna Dr. Claudio Viapiana del 28/07/2008 relative l'una all'invito ad offrire per l'acquisizione dell'Azienda o rami d'Azienda nonché della partecipazione di controllo nella società Pegaso S.p.A. del CAP di Ferrara, e l'altra l'invito ad offrire per l'acquisizione della partecipazione di controllo nella società Pegaso S.p.A. del CAP di Ferrara, con copia degli avvisi pubblicati sui quotidiani;
- 20) Copia elenco dei creditori chirografari al 31/12/2007;
- 21) Copia bilancio Pegaso S.p.A. al 31/12/2007;
- 22) Copia certificazioni camerali e decreti amministrativi;
- 23) Copia saldo conti bancari della procedura;
- 24) Copia precedenti giurisprudenziali;
- 25) Copia bozza della comunicazione ai creditori;
- 26) Copia progetto di concordato del CAP di Ferrara del 09/07/2008.

Ferrara li 31 luglio 2008

Prof. Avv. Mario Parizzi

Avv. Mario Adornato

Avv. Federico Lorenzini

Il Commissario liquidatore del Consorzio Agrario di Ferrara in L.c.a., a norma dell'art. 214 comma 2 l.f., comunica ai creditori ed agli altri interessati



che la sovraestesa proposta di concordato è stata depositata presso il Tribunale Civile di Ferrara, Sezione fallimentare, in data 1 agosto 2008.

Il Commissario liquidatore rende altresì noto che, a norma dell'art. 214 comma 3 l.f., i creditori e gli altri interessati possono presentare nella Cancelleria del Tribunale Civile di Ferrara, Sezione fallimentare, le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal Commissario ai creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 dell'art. 214 l.f. per ogni altro interessato.

Infine il Commissario liquidatore comunica che il Presidente del Tribunale di Ferrara con suo provvedimento in data 12.12.2008, pedissequo alla proposta di concordato, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami della proposta del predetto concordato ex art. 150 c.p.c.. Viene quindi qui integralmente trascritto il succitato provvedimento del Presidente del Tribunale di Ferrara del 12.12.2008:

“Il Presidente vista l'istanza presentata in data 19.11.08 e la nota integrativa della stessa, depositata in data 11.12.08; visto il parere favorevole del P.M. in data 20.11.08; ritenuto sussistere le condizioni di cui all'art. 150 c.p.c.; autorizza la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione nelle pagine nazionali del quotidiano “Il Resto del Carlino” e sul quotidiano “La Nuova Ferrara” salvi gli adempimenti previsti dal 3° comma dell'art. 150 c.p.c.. Ferrara 12.12.08”

Il Commissario liquidatore del Consorzio Agrario di Ferrara in L.c.a.

Avv. Giampiero Martini

